

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONTRAMETRIC ENSEMBLE
ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I - DENOMINAZIONE. SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

- 1.1 - Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) il presente Statuto regola l'Associazione denominata **Contrametric Ensemble Ente del terzo settore (ETS)**, di qui in avanti denominata Associazione.
Ove il contesto lo richieda la denominazione può essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.2 - L'Associazione, che non ha fini politici o religiosi, è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo Statuto), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa,
- 1.3 - Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.
- 1.4 - L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.5 - L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 2 - SEDE

- 2.1 - L'Associazione ha sede legale in Torino. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, senza modificare lo Statuto.
- 2.2 - Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali ed operativi, filiali, e strutture dell'Associazione comunque denominate.

ARTICOLO 3 - SCOPO

- 3.1 - **FUNZIONE SOCIALE DELLA MUSICA** - L'Associazione, che non ha fini di lucro, in ossequio ai principi previsti alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, e 118, comma 4, della Costituzione, crede fortemente nella funzione sociale della musica, in quanto fattore di coesione e di sviluppo del senso civico. La pratica della musica d'insieme presuppone infatti una leale e creativa collaborazione tra elementi paritetici chiamati a mettere in campo le proprie migliori risorse al servizio di un bene artistico condiviso e offerto alla comunità sociale. In questo senso l'Associazione si impegna attivamente ad abbattere quelle barriere sociali che possono impedire la fruizione del patrimonio musicale all'intera comunità, proponendone la fruizione in spazi e zone periferiche sinora rimaste ai margini dell'offerta culturale.
- 3.2 - **DIFFUSIONE DELLA MUSICA** - L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue la diffusione dell'arte musicale in ogni sua forma e stile, realizzando in Italia e all'estero concerti (Recital, Formazioni cameristiche, Formazione Orchestrali e qualsiasi altra formazione), seminari, masterclass, o comunque eventi musicali; la formazione dei quadri artistici e l'educazione musicale collettività, salvaguarda il proprio patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale. L'Associazione promuove altresì la conoscenza della musica cameristica e sinfonica italiana dell'Ottocento e del Novecento, con particolare riguardo a quei compositori che hanno contribuito ad accrescere il patrimonio musicale piemontese, in un'ottica di sinergia con la valorizzazione dei beni culturali della Regione Piemonte.
- 3.3 - **PROMOZIONE GIOVANILE** - L'Associazione, che non ha fini di lucro, favorisce un accesso agevole al mondo della musica e dell'arte da parte dei giovani, indirizzando il proprio operato a persone di ogni provenienza, fascia sociale e livello di istruzione.
- 3.4 - **ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLO SVILUPPO ASSOCIATIVO** - Nell'ambito e in conformità allo scopo istituzionale l'Associazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali e accessorie, ispirandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza, operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio. L'Associazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare.
- 3.5 - **COLLABORAZIONE CON I SOSTENITORI** - L'Associazione valorizza ogni sua capacità produttiva, artistica, tecnica e gestionale. Può mettere a disposizione dei suoi sostenitori le proprie competenze e professionalità per mettere in opera loro progetti artistici e culturali. Spetta al Consiglio Direttivo valutare l'opportunità e la compatibilità dei suddetti progetti con le attività istituzionali dell'Associazione.
- 3.6 - **SVILUPPO DI RICERCA E DIDATTICA MUSICALE** - L'Associazione crede nel ruolo educativo della formazione musicale e artistica di giovani e adulti. A tale scopo l'Associazione intende organizzare direttamente e/o coordinare e gestire con le proprie competenze, anche per conto di terzi, iniziative culturali, di crescita artistica, didattiche, formative, ricerca, collaborando con enti pubblici e privati italiani ed esteri.
- 3.7 - **COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI** - Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione persegue ogni possibile forma di collaborazione e coordinamento con altre entità (artistiche, culturali e musicali o di altro genere) italiane e straniere: può ad esempio collaborare con associazioni, enti e organismi che abbiano scopi analoghi; stipulare convenzioni con enti pubblici o privati; promuovere qualsiasi attività artistica e culturale sul territorio in Italia e all'estero; partecipare e/o organizzare gare, concorsi. L'Associazione può adoperarsi in queste e in ogni altra attività idonea al raggiungimento del suo scopo sociale.
- 3.8 - **ESCLUSIONE DELLO SCOPO DI LUCRO** - L'Associazione persegue quindi l'interesse generale senza mai perseguire scopo di lucro e ponendo in essere in tutto o in parte le attività sopra indicate. In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività indicate in precedenza che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CTS.

ARTICOLO 4 - COLLABORATORI E VOLONTARI

- 4.1 - L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa vigente, di lavoratori dipendenti, di collaboratori occasionali (Art.16 comma 22 ETS) e di volontari (Art.17 comma 22 ETS), che offrono le loro prestazioni nello spirito dello scopo associativo.
- 4.2 - Gli Associati prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle funzioni istituzionali, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.
- 4.3 - L'Associazione può avvalersi dei propri Associati come lavoratori dipendenti, lavoratori occasionali, liberi professionisti ed ogni rapporto di lavoro ammesso dalla legge con un compenso basato da quanto prevedono le leggi vigenti.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

- 5.1 - **DEFINIZIONE DI ASSOCIATO** - Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. Possono essere Associati senza alcuna forma di discriminazione le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione.

5.2 - CATEGORIE DI ASSOCIATI - Gli Associati possono essere:

- **Associato Fondatore:** sono Associati Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo. In considerazione dello spirito creativo e libertario che ha caratterizzato questa iniziativa e al fine di preservare questa identità personale, si stabilisce che almeno un terzo del Consiglio Direttivo debba essere nominato tra gli Associati Fondatori, finché questo sia possibile. Il conteggio del numero di Consiglieri viene fatto con arrotondamento in eccesso (e quindi il 33% di 5 membri è pari a 1,66, valore da arrotondare a 2 consiglieri, il 33% di 7 consiglieri è pari a 2,33 valore da arrotondare a 3 consiglieri ed il 33% di 11 è pari a 3,66 valore da arrotondare a 4 consiglieri).
- **Associato Ordinario:** sono Associati Ordinari i musicisti che versano la quota associativa minima stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. L'Associato Ordinario ha diritto di 20% di sconto sui prodotti e servizi commerciali (biglietti, merchandising, etc.) dell'Associazione.
- **Associato Benemerito:** sono Associati Benemeriti coloro che versano una quota associativa di 200 euro annui. La quota associativa potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associato Benemerito ha diritto a un biglietto omaggio o a un posto riservato agli eventi dell'Associazione.
- **Associato Partner:** sono Associati Partner coloro che versano una quota associativa superiore ai 1000 euro annui. La quota associativa potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e in presenza dei requisiti definiti dal Consiglio Direttivo, gli Associati Partner avranno un loro rappresentante nel Consiglio Direttivo. L'Associato Partner ha diritto a 3 biglietti omaggio o 3 posti riservati agli eventi dell'Associazione e ha diritto inoltre al 20% di sconti sui prodotti e servizi commerciali (biglietti, merchandising, etc.) dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di offrire altre agevolazioni e vantaggi agli Associati Partner.

5.3 - DURATA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO - La qualità è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione e morte o estinzione dell'Associato, o per le altre cause previste dalla Normativa Applicabile.

5.4 - CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI - L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e pertanto il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati comporta di fatto lo scioglimento dell'Associazione.

5.5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. In via esemplificativa all'Associato è riconosciuto il diritto di:

- votare nell'Assemblea purché iscritto nel libro degli Associati; ciascun Associato ha diritto a un voto;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi;
- approvare le modifiche dello Statuto;
- approvare i Regolamenti Interni e le modifiche degli stessi;
- approvare il bilancio e il rendiconto contabile.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto ed eventuali Regolamenti Interni;
- versare regolarmente la quota associativa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile neanche in parte e non può essere trasferita a terzi.

5.6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI - L'Associazione è improntata al principio della "Porta Aperta" e pertanto il diritto di conseguire la qualità di Associato spetta a ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i Regolamenti nonché la Normativa Applicabile. Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi a conoscere e rispettare il presente Statuto, osservando regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere ogni altra documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione presentata dall'aspirante socio. Le persone giuridiche che intendano diventare soci dell'Associazione dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio legale rappresentante.

Il Consiglio Direttivo delibererà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Da tale delibera dipenderà l'ammissione del nuovo socio all'interno dell'Associazione. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

L'Associazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da chi abbia tenuto comportamenti non consoni allo spirito dell'Associazione, da chi abbia avuto condanne penali o per qualunque valida ragione secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 21 CTS, compreso il mancato pagamento delle quote sociali. L'organo preposto all'esame è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. Il rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato e comunicato all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda al Presidente, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda. Il richiedente sarà inserito nel libro degli Associati.

La domanda di ammissione può essere presentata da persone di età minore solo con il consenso di un genitore.

5.7 - RECESSO DELL'ASSOCIATO - Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La comunicazione di recesso deve essere fatta con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

5.8 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato e per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato quando sono trascorsi i termini per appellarsi agli organi preposti. L'Associato escluso è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dell'esercizio in corso.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO, RISORSE ED ENTRATE

6.1 - PATRIMONIO INIZIALE - Il Patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione.

6.2 - ENTRATE - L'Associazione finanzia le sue attività nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:

- il percepimento della Quota Annuale;
- il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi degli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati dal patrimonio dell'Associazione;
- ogni entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio;
- erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finanziati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- raccolta pubblica di fondi in ogni sua forma: in questo caso l'associazione dovrà redigere apposito rendiconto, come previsto dalle leggi vigenti;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

6.3 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili, mobili registrati e immobili. Tali beni possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli Associati. I beni concessi in prestito agli Associati o terzi saranno registrati in apposito Registro Prestiti depositato presso la sede dell'Associazione.

6.4 - QUOTA INIZIALE E QUOTA ANNUALE - L'Assunzione della qualità di Associato è subordinata al versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni Associato è obbligato, per ogni anno di iscrizione all'Associazione, al versamento di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può esentare un Associato dal versamento per ragioni di opportunità.

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile, né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi o a causa di morte.

6.5 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO - Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto del risarcimento di danni arrecati ai beni dell'Associazione;
- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a incremento del patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie che sia ritenuta non necessaria a finanziare l'attività corrente.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi del patrimonio dell'Associazione e applica senza indugio ogni necessario provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque valutato come opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario ed opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

6.6 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondazioni, Associati, lavoratori o collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6.7 - PATRIMONI DESTINATI A UNA SPECIFICA INIZIATIVA - Il Consiglio Direttivo può destinare denaro o beni per uno specifica iniziativa. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO II - SISTEMA DI GOVERNANCE

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Comitato Artistico
- Organo di controllo (è previsto solo nei casi previsti dell'Art.30. del D.Lgs. 117/2017)
- Organo di Revisione Legale (solo nei casi previsti dell'Art.30. del D.Lgs. 117/2017)

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

8.1 - DEFINIZIONE DI ASSEMBLEA - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

8.2 - DIRITTO DI INTERVENTO - Ogni socio ha diritto di intervenire in Assemblea.

8.3 - PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ - L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

8.4 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del Bilancio di Esercizio. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che sia necessario.

L'Assemblea inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo,
- nomina, ove sia necessario per la Normativa Vigente e qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia necessario per legge o lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;

- CF
LB
SF
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda alla competenza del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
 - delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - delibera ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Norma Applicabile.
 - l'Assemblea elegge il Presidente tra gli Associati o all'esterno dell'Associazione nominando personalità di spicco nel campo musicale, sociale e morale. Nel caso in cui l'Assemblea non riesca ad arrivare a un consenso di maggioranza per eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo potrà nominare tra gli Associati e i non associati un candidato, sottoponendo l'esito all'Assemblea per la conferma della nomina con voto di maggioranza. In questo caso il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre entro 45 giorni la candidatura all'Assemblea per la conferma. Nel periodo prima della conferma del Presidente, il Vicepresidente uscente sarà temporaneamente alla guida dell'Associazione per gli affari di normale amministrazione.
 - l'Assemblea elegge tra gli Associati e in casi particolari tra non associati il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione.

8.5 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta:

- da un numero di Associati pari ad almeno il 10% degli stessi;
- dalla metà dei Consiglieri del Comitato Direttivo;
- dall'Organo di Controllo, qualora esso sia nominato e necessario per la Normativa Vigente.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Torino. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli Associati;
- ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri degli Organi di Controllo.

8.6 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Qualora nessuno dei due possa presiedere, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano d'età. In ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il Presidente:

- verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano;
- regola lo svolgimento dell'adunanza;
- accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Di tutti i suoi atti viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la redazione dello stesso.

La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea stessa.

8.7 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione qualora vi partecipino almeno la metà degli Associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Tutti gli Associati, che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati (salvo la prima Assemblea), hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto ad altro Associato. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza del 50% degli Associati presenti in proprio e per delega.

Le delibere avanti per oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati tanto in prima che in seconda convocazione.

È ammesso il voto per via telematica.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli Associati distanti e collegati con apparecchi audio/video, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale nella discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1- DEFINIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti competenze:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limiti;
- stabilire annualmente la quota associativa dei Associati Ordinari e, ove opportuno, variare la quota annuale degli Associati Benemeriti e Associati Partner;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- escludere con voto di maggioranza (due terzi dei suoi membri) eventuali soci dall'Associazione (casi previsti dal Art. 5.8 del presente Statuto);
- revocare con voto di maggioranza (due terzi dei suoi membri), per gravi motivi, l'incarico di consiglieri che si siano resi responsabili di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera di revoca del Consiglio Direttivo dev'essere ratificata dall'Assemblea degli Associati entro trenta giorni dalla data della delibera stessa. La revoca ha effetto dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. È consentito in questo caso, su richiesta del Presidente e per un

periodo limitato, che il Direttore Artistico e/o il Direttore Musicale e/o Tesoriere acquisiscano diritto di voto deliberativo, salvo che non siano eletti tra i consiglieri del Consiglio Direttivo;

• nominare il Presidente solo nel caso previsto dall'Articolo 8.4 del medesimo Statuto;

• nominare il Tesoriere;

• nominare, tra gli Associati soci, i membri del Comitato Artistico;

• nominare, tra i soci e non, il Direttore Artistico e il Direttore Musicale;

• fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale regolamento interno;

• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo stabilite nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;

• approvare la stagione e le altre attività artistiche/culturali proposte dal Direttore Artistico e dal Direttore Musicale;

• sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre o comunque, assieme al bilancio consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

• aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione e tutte le operazioni relative; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

• curare permuta e alienazioni mobiliari e immobiliari; emettere assegni o effettuare prelievi per la gestione dell'ordinaria amministrazione;

• ratificare, nella prima seduta utile, quei procedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

• assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti nei limiti consentiti dalla disponibilità previste dal bilancio; i rapporti tra l'Associazione e tutti coloro che hanno una remunerazione economica a qualunque titolo sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento Interno;

• istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto deliberativo, posso essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e/o all'Assemblea con voto consultivo;

• delegare un Comitato esecutivo, nel caso di urgenza, per l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate in apposito registro;

• approvare e validare eventuali regolamenti per la gestione dei gruppi musicali, delle sezioni e delle commissioni, compresi i requisiti indispensabili per accedere agli stessi, sottoposti dal Comitato Artistico.

9.2 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è composto, secondo la scelta fatta dall'Assemblea, da un numero di Consiglieri compresi tra cinque e un massimo di undici eletti dall'Assemblea degli Associati e resta in carica per quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

9.3 - COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Sono membri effettivi del Consiglio Direttivo con diritto di voto il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e i consiglieri eletti.

Secondo quanto previsto dall'articolo 5.2 del presente Statuto un membro del Consiglio Direttivo potrà essere eletto direttamente dagli Associati Partner. Fermo restando il numero di consiglieri previsti dall'Assemblea.

Il Direttore Artistico, il Direttore Musicale e il Tesoriere sono membri consultivi senza diritto di voto deliberativo, salvo che essi siano eletti tra i consiglieri del Consiglio Direttivo e i casi espressi dall'Articolo 9 comma 1 del presente Statuto.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o altro membro effettivo del Consiglio Direttivo rimasti in carica (in tal caso con un mandato temporaneo, ad interim, conferitogli dalla maggioranza, metà più uno, dell'Assemblea), procederà, entro e non oltre 60 giorni, a indire le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

L'eventuale sostituzione di componenti del Consiglio Direttivo effettuata nel corso del mandato quadriennale dev'essere convalidata dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. Il mandato dei componenti così nominati scade con quello degli altri componenti.

9.4 - GRATUITÀ DELL'INCARICO - Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.

9.5 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o indisponibilità, dal Vicepresidente o in subordine dal Consigliere più anziano.

9.6 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito a tutti i Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso viene spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, qualora esso esista in base alla Normativa Vigente.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutti i verbali saranno conservati in originale presso la sede dell'Associazione e saranno a disposizione per la visione, di tutti i soci che ne facciano richiesta scritta. La richiesta da parte di un socio di rilascio di copia del verbale del Consiglio Direttivo dev'essere motivata ed è soddisfatta a spese del richiedente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni ed eventuali rappresentanti di eventuali sezioni interne con voto consultivo.

9.7 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli Associati distanti e collegati con apparecchi audio/video a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In ogni caso è necessario che:

sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

• sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

• sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

9.8 - RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI - La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

9.9 - POTERE DI DELEGA - Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri e/o altri Associati oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante procure ad acta, ad negocia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - IL COMITATO ESECUTIVO

10.1 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO - Qualora il Consiglio Direttivo decida di istituire un Comitato Esecutivo, tale comitato è composto dal Presidente e da due Consiglieri. Esso è disciplinato e funziona secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

ARTICOLO 11 - LA PRESIDENZA

11.1 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano la stessa verso l'esterno. Egli è scelto, tra gli Associati o anche tra non Associati, in caso di speciali meriti e personalità, in base a requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche in riferimento ai requisiti a tale scopo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Dalla nomina a Presidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.

11.2 - ESECUZIONE DELLE DELIBERE E ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione. In casi eccezionali, di necessità e urgenza, egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

11.3 - DURATA E CESSAZIONE DELLA CARICA - L'Assemblea elegge il Presidente con voto di maggioranza, salvo caso previsto dall'articolo 8.4 del medesimo Statuto. Il Presidente rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con voto di maggioranza dei presenti.

11.4 - RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

11.5 - POTERI DI CONTROLLO DEL PRESIDENTE - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

11.6 - SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI - Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli Associati. Il Presidente può delegare singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

11.7 - RENDICONTAZIONE CONTABILE - Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto contabile, corredandolo, ove necessario, di idonea relazione.

11.8 - VICEPRESIDENTE - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Dalla nomina a Vicepresidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.

11.9 - SEGRETARIO - Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario è eletto con voto di maggioranza dall'Assemblea e rimane in carica per quattro anni. Dalla nomina a Segretario non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.

11.10 - TESORIERE - Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere il cui mandato dura 4 anni. Il Tesoriere è un membro consultivo senza diritto di voto deliberativo del Consiglio Direttivo (salvo il caso in cui sia eletto tra i consiglieri del C.D. o nel caso in cui abbia la delega di un membro effettivo del C.D. o ancora nei casi espressi dall'articolo 9.1). Dalla nomina a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 12 - LA DIREZIONE ARTISTICA

12.1 - DIRETTORE ARTISTICO - Il Consiglio Direttivo affida l'incarico della Direzione Artistica a un soggetto artisticamente qualificato, tra gli Associati e i non associati. Egli è membro consultivo del Consiglio Direttivo senza diritto di voto deliberativo (salvo il caso in cui abbia la delega di un membro effettivo del Consiglio Direttivo e nei casi espressi dall'articolo 9.1) e presiede il Comitato Artistico. Il Direttore Artistico può essere un membro effettivo del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico ha un mandato di 4 anni. In ogni caso resta vincolato al mandato del Consiglio Direttivo che l'ha nominato. Il ruolo di Direttore Artistico non è considerato incarico statutario. Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione, considerando i casi previsti dall'Art. 4, e dall'Art. 9.1 del presente Statuto, nei limiti previsti dal bilancio economico dell'Associazione, può prevedere per l'incarico in oggetto un compenso lordo annuale, occasionale, relativo a un progetto o al raggiungimento di obiettivi concordati. In quest'ultimo caso, la modalità e i criteri di raggiungimento degli obiettivi e il meccanismo di controllo saranno specificati in un contratto firmato da entrambe le parti.

12.2 - FUNZIONI DEL DIRETTORE ARTISTICO - Al Direttore Artistico spettano la direzione, la programmazione e la gestione degli aspetti artistici delle attività dell'Associazione, in collaborazione con il Direttore Musicale e consultando il Comitato Artistico, previa approvazione del Consiglio Direttivo relativamente agli aspetti economico-organizzativi delle proposte artistiche. Il Direttore Artistico disegna, in collaborazione con il Direttore Musicale e consultando il Comitato Artistico, un programma triennale dell'attività artistico-culturale dell'Associazione e lo sottopone al Consiglio Direttivo per approvazione. Annualmente, entro la fine del novembre, in collaborazione con il Direttore Musicale e consultando il Comitato Artistico, deve sottoporre il programma annuale e le eventuali modifiche del piano triennale al Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico accoglie e valuta le eventuali iniziative artistiche proposte dai soci dell'Associazione. Individua la possibilità di costituire gruppi di musica da camera all'interno dell'Associazione.

Il Direttore Artistico ha il compito di disegnare una programmazione pluriennale coerente con le responsabilità e gli obiettivi sociali dell'Associazione (di cui all'Art. 3 del presente Statuto). In particolare: l'educazione e la formazione delle nuove generazioni di musicisti, collaborando strettamente con le scuole e gli enti di alta formazione del territorio regionale piemontese, del territorio nazionale italiano e con le realtà estere; la promozione e la diffusione dell'arte musicale soprattutto nelle zone meno attive a livello culturale del comune di Torino, della città metropolitana di Torino e della regione Piemonte; l'organizzazione di concorsi e competizioni al fine di promuovere la crescita di nuovi talenti artistici.

12.3 - COORDINATORE ARTISTICO - Il Direttore Artistico potrà nominare tra gli Associati un Coordinatore Artistico delegandogli svolgimento di funzioni spettanti al Direttore Artistico.

12.4 - DIRETTORE MUSICALE - Il Consiglio Direttivo affida l'incarico di Direttore Musicale a un soggetto artisticamente qualificato, tra gli Associati e i non associati. Egli è membro consultivo del Consiglio Direttivo senza diritto di voto deliberativo (salvo il caso in cui abbia la delega di un membro effettivo del Consiglio Direttivo e nei casi previsti dall'articolo 9.1). Il Direttore Musicale può essere un membro effettivo del Comitato Direttivo. Il Direttore Musicale ha un mandato di 4 anni. In ogni caso resta vincolato al mandato del Consiglio Direttivo che l'ha nominato. Il ruolo del Direttore Musicale non è considerato incarico statutario. Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione, considerando i casi previsti dall'Art. 4, e dall'Art. 9.1 del presente Statuto, nei limiti previsti dal bilancio economico dell'Associazione, può prevedere per l'incarico in oggetto un compenso lordo annuale, occasionale, relativo a un progetto o al raggiungimento di obiettivi concordati. In quest'ulti-

mo caso la modalità e i criteri di raggiungimento degli obiettivi e il meccanismo di controllo saranno specificati in un contratto firmato da entrambe le parti.

12.5 - FUNZIONI DEL DIRETTORE MUSICALE - Il Direttore Musicale è il direttore principale dell'orchestra dell'Associazione (in tutte le sue forme): a lui spetta la direzione dell'orchestra dell'Associazione in almeno un terzo dei concerti e manifestazioni pubbliche e/o private che la vedono protagonista. Egli disegna un programma pluriennale al fine di migliorare la qualità dell'orchestra dell'Associazione.

12.6 - SCELTA DEL REPERTORIO - In collaborazione con il Direttore Artistico e consultando il Comitato Artistico, il Direttore Musicale sceglie il repertorio annuale dell'orchestra dell'Associazione in qualsiasi forma essa si presenti; propone collaborazioni con artisti ospiti, propone eventuali scambi e collaborazioni con realtà musicali private e/o pubbliche sul territorio e all'estero; propone eventuali trasferte e tournée.

La modalità e i criteri di organizzazione e amministrazione dell'orchestra dell'Associazione sono disciplinati da regolamento.

12.7 - AFFIDAMENTO A UN UNICO SOGGETTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE ARTISTICO E DIRETTORE MUSICALE - Il Consiglio Direttivo può affidare entrambi i incarichi di Direttore Artistico e Direttore Musicale a un unico individuo solo nel caso in cui egli abbia le competenze e i requisiti necessari per soddisfare le responsabilità e i doveri di entrambi i ruoli. In questo caso il Consiglio Direttivo dovrà nominare quattro membri per il Comitato Artistico.

12.8 - COMITATO ARTISTICO - Il Comitato Artistico esercita funzioni consultive sulle decisioni e delibere degli organi amministrativi dell'Associazione in ambito artistico culturale.

Il Comitato Artistico fa parte della Direzione Artistica e i suoi membri possono ricevere incarichi dal Direttore Artistico in merito a funzioni relative alla gestione artistica dell'Associazione.

Il Comitato Artistico rappresenta gli Associati che svolgono attività artistica nell'ambito dell'Associazione e ne trasmette le opinioni al Direttore Artistico.

Uno o più membri del Comitato Artistico, su richiesta, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.9 - COMPOSIZIONE - Il comitato Artistico è composto dal Direttore Artistico, dal Direttore Musicale e da altri tre membri.

12.10 - NOMINA, DURATA CARICA - I membri del Comitato Artistico vengono nominati tra gli Associati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Artistico rimane in carica per quattro anni. L'incarico di membro del Comitato Artistico è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. Un membro effettivo del C.D. può anche ricoprire il ruolo di membro del Comitato Artistico.

12.11 - FUNZIONI DEL COMITATO ARTISTICO - Il Comitato Artistico consulta, propone e suggerisce delle modifiche alla programmazione e la gestione degli aspetti artistici inerenti l'attività artistica dell'Associazione, che è proposta dal Direttore Artistico, previa convalida dalla parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1 - DEFINIZIONE E FUNZIONAMENTO - È nominato l'organo di controllo solo nei casi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di una corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee di cui all'Art. 6 e all'Art. 7. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14 - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEI CONTI

È nominato solo nei casi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Giudice di pace competente per il territorio. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 16 - RENDICONTO CONTABILE E BILANCIO SOCIALE

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione, previo appuntamento con il Tesoriere, di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento

Il patrimonio sociale non può essere redistribuito tra gli Associati e, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dev'essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 - LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Presidente:

Alberto Brunero

Vice Presidente

Sandro Zanchi

Segretario

Simone Beneyelli

Alberto Brunero

Sandro Zanchi

Simone Beneyelli